Allegato 1

CAPITOLATO SPECIALE D'APPALTO

PROCEDURA NEGOZIATA AI SENSI DELL'ART. 36, COMMA 2 LETTERA B), DEL D. LGS. N. 50 DEL 2016 PER L'AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI CERTIFICAZIONE DEI RENDICONTI DI SPESA DI PIANI FORMATIVI INDIVIDUALI. GARA N. **7154974**

PREMESSA

Il Fondo Banche Assicurazioni (nel prosieguo FBA o Fondo) è un'associazione avente personalità giuridica, riconosciuta con decreto del Ministero del Lavoro e della Politiche Sociali del 16 aprile 2008.

FBA è stato costituito a seguito dell'accordo interconfederale stipulato tra le rappresentanze sindacali delle imprese (ABI ed ANIA) e dei dipendenti (CGIL, CISL, UIL) ed opera in favore dei datori di lavori aderenti al Fondo e dei loro dipendenti, al fine di favorire la qualificazione professionale dei lavoratori, lo sviluppo occupazionale e la competitività imprenditoriale, nel quadro delle politiche stabilite dai contratti collettivi sottoscritti dalle parti sociali.

La sua missione, individuata dalla legge e dallo statuto associativo, è finanziare, secondo le modalità fissate dall'art. 118 della legge n. 388 del 23 dicembre 2000 e successive modifiche ed integrazioni, piani formativi aziendali, territoriali, settoriali e individuali concordati dalle parti sociali, secondo le modalità definite nel Regolamento approvato dall'Assemblea degli associati. Il Fondo promuove, inoltre, ogni altra attività necessaria allo sviluppo della formazione continua in coerenza con il suo scopo istituzionale.

L'associazione opera senza scopo di lucro. Per l'espletamento delle proprie attività e il raggiungimento dello scopo statutario, FBA si avvale delle risorse ad esso provenienti sulla base di quanto disposto dall'art. 118 della legge 388 del 2000 citata, ossia lo 0,30% del contributo obbligatorio contro la disoccupazione involontaria, versato mensilmente all'INPS dai datori di lavoro aderenti al Fondo e dall'INPS erogato a FBA.

Per ulteriore documentazione informativa sull'Associazione: www.fondobancheassicurazioni.it

Art. 1 - OGGETTO DELL'APPALTO

La presente procedura di gara ha per oggetto il servizio di certificazione dei rendiconti di spesa di piani formativi individuali.

Il servizio oggetto di appalto comprende le seguenti attività:

A) Verifica della corretta compilazione dei dati richiesti nel sistema informativo e del rispetto delle procedure di rendicontazione stabilite da FBA;

B) Verifica del rispetto della disciplina di riferimento e della normativa comunitaria in tema di Aiuti di Stato;

C) Verifica della documentazione amministrativa richiesta dagli Avvisi di riferimento (DURC, documentazione attestante i poteri di firma ecc.);

D) Verifica delle attività formative e dell'effettiva eleggibilità dei discenti;

E) Verifica dell'ammissibilità delle spese esposte a rendiconto e della loro effettività (evidenze di pagamento, registrazione in contabilità);

F) Redazione del verbale di certificazione sulla base di un format concordato con il Fondo;

Il servizio dovrà essere effettuato in base alle disposizioni di legge, della lettera di invito, del presente capitolato speciale, dell'offerta tecnica e dell'offerta economica dell'affidatario.

L'appalto è suddiviso in cinque lotti per come di seguito riportati:

Lotto n.	Descrizione Lotto	n. max di rendiconti
1	avviso piani formativi individuali 3/13	1.351
2	avvisi piani formativi individuali 2/16 (rientrano in tale lotto i progetti formativi relativi alle aziende beneficiarie che occupano almeno 550 dipendenti) nonché dei piani formativi relativi ai Master e all'Alta formazione avviso 4/13	750
3	avvisi piani formativi individuali 2/16 (rientrano in tale lotto i progetti formativi relativi alle aziende beneficiarie che occupano meno 550 dipendenti) nonché dei piani formativi relativi ai Master e all'Alta formazione avviso 4/15	1.000
4	avviso piani formativi individuali 2/17 (rientrano in tale lotto i progetti formativi relativi alle aziende beneficiarie che occupano almeno 550 dipendenti)	1.500
5	avviso piani formativi individuali 2/17 (rientrano in tale lotto i progetti formativi relativi alle aziende beneficiarie che occupano meno 550 dipendenti)	1.500

Le attività di certificazione dovranno essere eseguite nel rispetto di quanto prescritto negli Allegati 1A (per il lotto 1), 1B (per il lotto 2), 1C (per il lotto 3), 1D (per i lotti 2 e 3), 1E (per i lotti 4 e 5), 1F (per i lotti 1 e 2), 1G (per il lotto 3), 1H (per i lotti 2 e 3), 1I (per i lotti 4 e 5).

I piani formativi relativi all'avviso 2/17 sono gestiti con il nuovo sistema operativo (SIGA2), con procedura di rendicontazione e certificazione semplificata e i relativi rendiconti perverranno al Fondo a decorrere dal mese di aprile 2019, quindi l'attività di certificazione potrà avere inizio solo dopo tale data.

Art. 2 - IMPORTO COMPLESSIVO DELL'APPALTO

L'importo complessivo presunto dell'appalto oggetto del presente capitolato speciale è pari a euro **€ 168.032,55** (euro centosessantottomilatrentadue/55) oltre IVA e accessori.

L'importo dei singoli lotti è il seguente:

Lotto n.	Descrizione Lotto	Importo Lotto
1	avviso piani formativi individuali 3/13	€ 37.220,05 oltre iva e altri accessori di legge
2	avvisi piani formativi individuali 2/16 (rientrano in tale lotto i progetti formativi relativi alle aziende beneficiarie che occupano almeno 550 dipendenti) nonché dei piani formativi relativi ai Master e all'Alta formazione avviso 4/13	€ 20.662,50 oltre iva e altri accessori di legge

3	avvisi piani formativi individuali 2/16 (rientrano in tale lotto i progetti formativi relativi alle aziende beneficiarie che occupano meno 550 dipendenti) nonché dei piani formativi relativi ai Master e all'Alta formazione avviso 4/15	€ 27.500,00 oltre iva e altri accessori di legge
4	avviso piani formativi individuali 2/17 (rientrano in tale lotto i progetti formativi relativi alle aziende beneficiarie che occupano almeno 550 dipendenti)	€ 41.325,00 oltre iva e altri accessori di legge
5	avviso piani formativi individuali 2/17 (rientrano in tale lotto i progetti formativi relativi alle aziende beneficiarie che occupano meno 550 dipendenti)	€ 41.325,00 oltre iva e altri accessori di legge

I concorrenti dovranno formulare l'offerta dichiarando la percentuale di ribasso da applicare all'importo unitario posto a base di gara pari **€ 27,55** oltre iva e cassa di previdenza, se dovuti.

Il corrispettivo dell'appalto sarà determinato applicando la percentuale di ribasso offerta dall'operatore economico aggiudicatario sull'importo a base d'asta.

L'appalto non è soggetto alle disposizioni del Documento Unico di Valutazione dei Rischi da Interferenze, ai sensi dell'art. 26 del D. Lgs. n. 81/2008, in quanto il servizio e/o le prestazioni sono di natura intellettuale e pertanto gli oneri per la sicurezza da interferenza sono pari a zero.

Trattandosi di contratto a misura, l'Appaltatore prende atto ed accetta che:

i. le prestazioni e la quantità oggetto dell'affidamento saranno certe e determinate solo al momento dell'affidamento delle singole richieste di certificazione effettuate da FBA, così come la relativa durata e il luogo di esecuzione;

ii. l'affidamento potrà subire delle variazioni in aumento o in diminuzione sulla base del reale fabbisogno, senza che ciò comporti alcun tipo di responsabilità, neanche precontrattuale, a carico del Fondo e senza che l'Appaltatore possa vantare titolo alcuno a risarcimenti e/o indennizzi di sorta, nel caso il valore complessivo degli ordinativi specifici sia inferiore a quello di cui al successivo punto iv;

iii. l'Appaltatore, inoltre, non potrà vantare titolo alcuno o risarcimenti c/o indennizzi di sorta, nel caso di mancata attivazione e/o interruzione del servizio da parte di FBA;

iv. l'Appaltatore riconosce ed accetta che l'importo dell'affidamento è da considerarsi quale importo presunto massimo di spesa. FBA non assume alcun obbligo in ordine al raggiungimento dell'importo complessivo dell'affidamento che è un importo stimato e, quindi, meramente presuntivo e rilevante unicamente per il calcolo della soglia di cui all'art. 35 del Codice dei contratti pubblici;

v. FBA non è vincolata a stipulare nel periodo di durata del contratto, ordinativi che esauriscono, in tutto o in parte, l'oggetto dell'affidamento;

vi. ove il tetto di spesa massimo sia saturato prima della naturale scadenza del contratto lo stesso si intenderà risolto di diritto senza necessità di preventiva disdetta; in tali casi l'Appaltatore non avrà nulla a pretendere a qualsiasi titolo e rinuncia, fin d'ora, a qualsiasi azione a titolo di responsabilità contrattuale, precontrattuale ed extracontrattuale.

Art. 3– DURATA DELL'APPALTO

L'appalto ha una durata di 14 mesi decorrenti dalla data di sottoscrizione del contratto o, in caso di avvio anticipato del servizio, dalla data del relativo verbale di avvio **e comunque con scadenza al 31.12.2019.**

Le attività di certificazione potranno essere assegnate sino alla data del **31.12.2019** (data di scadenza del contratto di appalto) e tutti i rendiconti assegnati entro tale data devono essere comunque certificati entro il **30.06.2020.**

Alla scadenza del contratto, in assenza della predetta comunicazione, lo stesso si intenderà cessato senza disdetta da parte del Fondo. Non è ammesso il rinnovo e/o la proroga tacita.

Il Fondo si riserva il diritto di recedere dal contratto ai sensi del successivo art. 9.

Art. 4 - MODALITA' DI ESECUZIONE DELLE PRESTAZIONI

L'aggiudicatario dovrà svolgere il servizio autonomamente e con la propria organizzazione. Il Fondo metterà nella disponibilità dell'affidatario tutta la documentazione in proprio possesso e occorrente al corretto svolgimento del servizio.

L'affidatario è obbligato a eseguire le prestazioni oggetto dell'appalto alle condizioni offerte in fase di aggiudicazione della presente procedura di gara e in ossequio alle disposizioni del presente capitolato speciale.

L'Appaltatore, preso atto della natura dell'appalto, si impegna ad eseguire le prestazioni a regola d'arte e nel rispetto di tutte le norme di legge e di regolamento e di tutte le disposizioni, anche amministrative, vigenti o entrate in vigore durante l'esecuzione del presente appalto, oltreché di quelle contenute nel presente capitolato speciale e nei relativi documenti e di quelle che verranno impartite dall'Amministrazione.

Art. 5 - OBBLIGHI DELL'AGGIUDICATARIO

L'aggiudicatario si obbliga ad eseguire le attività affidate con la massima diligenza e professionalità. E' fatto obbligo all'aggiudicatario di comunicare tempestivamente al Fondo qualsiasi elemento ostativo, non dipendente da fatti allo stesso imputabili, all'esecuzione o all'avanzamento delle attività affidate. Detta comunicazione dovrà pervenire tempestivamente.

Il Fondo è esplicitamente sollevato da ogni obbligo e responsabilità verso il personale utilizzato dall'appaltatore per retribuzioni, contributi assicurativi e previdenziali, assicurazione infortuni ed ogni altro adempimento in ordine al rapporto di lavoro, secondo le leggi ed i contratti di categoria in vigore. L'affidataria si impegna ad esibire, su richiesta dell'Amministrazione, tutta la documentazione attestante l'osservanza degli obblighi suddetti, compresa copia delle buste paga (o Mod. UniEmens) e ogni altro documento dei lavoratori impiegati nel servizio al fine di accertare il rispetto del CCNL applicato, la regolarità dell'inquadramento, della retribuzione e della contribuzione versata e la regolarità di ulteriori rapporti di lavoro che non prevedono l'applicazione del CCNL di categoria.

Prima della stipula del contratto, e comunque entro il termine assegnato dal Fondo, l'aggiudicatario ha l'obbligo di consegnare:

1. Garanzia definitiva con le modalità e le forme previste dall'art. 103 del D. Lgs. 50/2016;
2. Polizza Assicurativa per responsabilità civile professionale per la copertura dei rischi derivanti dall'esercizio dell'attività di certificazione, con massimale minimo di Euro 500.000,00. In caso di RTI/Consorzio/Aggregazione la polizza dovrà essere prodotta da tutte le società partecipanti.

Nel caso di omessa presentazione della predetta documentazione il Fondo potrà procedere alla revoca dell'aggiudicazione ed all'incameramento della polizza provvisoria.

In tal caso, FBA potrà procedere ad aggiudicare il servizio al concorrente che segue in graduatoria.

Art. 6 - MODALITÀ DI FATTURAZIONE E PAGAMENTO

La fatturazione dei compensi avverrà a cadenza mensile.

Il servizio sarà fatturato a consuntivo, su base mensile, in relazione certificazione effettivamente eseguite, sulla base di rapporti di attività, sottoscritti da entrambe le parti.

Il Fondo provvederà ai pagamenti entro 30 giorni fine mese data fattura.

La fattura dovrà essere intestata a:

Fondo Banche Assicurazioni

Via Tomacelli 132

00186 Roma

C.F. 09895391002

La fattura dovrà contenere il Codice Identificativo Gara.

Resta inteso che i predetti pagamenti saranno effettuati da FBA solo previa verifica positiva della regolarità contributiva (DURC) e fiscale dell'affidatario.

Il pagamento dei corrispettivi avverrà tramite bonifico bancario e previo espletamento delle procedure di legge relative alla tracciabilità dei flussi finanziari ex legge n. 136 del 13.08.2010.

Art. 7 - INADEMPIENZE E PENALITÀ

In caso di inosservanza e/o inadempienza delle obbligazioni contrattuali, di non puntuale adempimento delle stesse o di ritardo nell'esecuzione delle prestazioni dovute, che non comporti per la loro gravità l'immediata risoluzione del contratto, il Fondo contesterà, a mezzo pec, le inadempienze riscontrate e assegnerà un termine non inferiore a 10 (dieci) giorni naturali e consecutivi per la presentazione di eventuali controdeduzioni scritte da parte dell'affidatario.

Nell'ipotesi in cui tali controdeduzioni non venissero accettate dal Fondo, lo stesso applicherà la penale.

Saranno applicate penali da parte del Fondo nel caso di:

	Inadempimento Sanzionato con Penale	Valore Penale
1	In caso di mancata consegna di 100 certificazioni nel mese per fatto imputabile al revisore.	1 per mille dell'ammontare netto contrattuale per ogni giorno di ritardo

Le penali non escludono le altre conseguenze previste nel presente capitolato speciale, in particolare l'esecuzione in danno e la risoluzione del contratto, oltre il risarcimento per il maggior danno.

L'importo delle penali applicate non potrà in ogni caso superare il 10% del valore dell'appalto; qualora le infrazioni siano tali da comportare una penale di importo superiore alla predetta percentuale trova applicazione l'art. 9 del presente capitolato speciale, in materia di risoluzione del contratto.

Quanto dovuto dall'affidatario a titolo di penale verrà, trattenuto in via prioritaria, mediante ritenuta sulle somme spettanti all'aggiudicatario o, in subordine, sulla garanzia definitiva.

Qualora la penale fosse detratta dalla garanzia definitiva, l'affidatario dovrà provvedere alla ricostituzione della stessa nel suo originario ammontare.

L'operatore economico è responsabile a norma del codice civile e penale e delle leggi speciali in materia, in particolar modo a quelle relative alla responsabilità del professionista, del prestatore d'opera intellettuale e del revisore nei confronti del Fondo per i danni eventualmente cagionati allo stesso, anche in conseguenza di pretese di terzi anche risarcitorie, e a terzi comunque danneggiati, a causa dello svolgimento del presente incarico non conforme alle regole della diligenza professionale. Detta responsabilità si riferisce anche all'ipotesi in cui il competente Ministero o altra struttura da esso delegata, nei tempi previsti dalla vigente disciplina, non dovesse riconoscere come ammissibili le spese certificate come tali dal revisore.

Art. 8 - DIVIETO DI SUBAPPALTO E DI CESSIONE DEL CREDITO

È fatto divieto all'affidatario di subappaltare, anche parzialmente, il contratto oggetto del presente capitolato speciale.

Non è ammessa la cessione del credito derivante dal presente appalto.

Art. 9 - RECESSO DAL CONTRATTO E RISOLUZIONE DEL CONTRATTO

Il Fondo può esercitare il recesso dal contratto in qualunque momento dell'esecuzione, avvalendosi della facoltà consentita dall'art. 1671 c.c. e per qualsiasi motivo, tenendo indenne l'affidatario dalle spese sostenute, per i servizi eseguiti.

FBA, fatto salvo il risarcimento degli ulteriori danni, può chiedere la risoluzione del contratto, ai sensi dell'art. 1453 e ss. c.c. nei seguenti casi di inadempimento:

- dolo, grave negligenza, contravvenzione nell'esecuzione degli obblighi e delle condizioni contrattuali;
- qualora l'importo delle singole penali applicate superi il 10% del valore contratto;
- subappalto o cessione del contratto;
- perdita dei requisiti richiesti per la prestazione del servizio;
- ingiustificata sospensione/interruzione del servizio da parte dell'aggiudicatario per motivi non dipendenti da causa di forza maggiore.

La risoluzione del contratto, nel caso se ne verificassero le condizioni, sarà notificata all'affidatario a mezzo pec.

In caso di risoluzione del contratto imputabile all'affidatario, il Fondo avrà diritto ad incamerare la cauzione definitiva a titolo di penale per l'inadempimento salvo, in ogni caso, il risarcimento del danno ulteriore.

L'affidatario non avrà diritto a richiedere indennità o risarcimento in caso di risoluzione del contratto per inadempienza e sarà tenuto al risarcimento di tutti i danni derivanti al Fondo per l'anticipata risoluzione del contratto.

Art. 10 - TERMINI E LORO COMPUTO

I termini indicati nel presente capitolato speciale e negli altri atti in esso richiamati, sia per il Fondo che per l'affidatario, decorrono dal giorno successivo a quello in cui si sono verificati gli avvenimenti o prodotte le operazioni da cui debbono avere inizio i termini stessi.

I termini indicati in giorni si intendono come giorni di calendario, cioè consecutivi e continuativi, salvo quanto diversamente ed espressamente indicato. Quelli indicati in mesi si intendono computati dalla data di decorrenza del mese iniziale alla corrispondente data del mese finale.

Art. 11 - NOTIFICHE E COMUNICAZIONI

Le notifiche di decisioni o le comunicazioni del Fondo, da cui decorrono i termini per adempimenti contrattuali, sono effettuate a mezzo pec all'indirizzo di posta elettronica certificata indicata nel contratto.

Esse possono essere effettuate anche in modo diretto per consegna all'aggiudicatario o ad altro suo qualificato incaricato che deve rilasciare regolare ricevuta debitamente datata e firmata.

Anche le comunicazioni al Fondo, alle quali l'affidatario intenda dare data certa, sono effettuate a mezzo di pec o potranno essere consegnate direttamente al Fondo, dietro rilascio di ricevuta, datata e firmata dal personale addetto del Fondo.

La ricevuta di consegna della pec e la ricevuta rilasciata nelle comunicazioni effettuate in forma diretta fanno fede ad ogni effetto della avvenuta notifica ed alla data delle stesse viene fatto riferimento per la decorrenza dei termini.

ART. 12 - TRACCIABILITA' DEI FLUSSI FINANZIARI

Ai fini del perfezionamento del contratto, l'affidatario, per assicurare la tracciabilità dei flussi finanziari, ai sensi dell'art. 3 comma 7, della legge n. 136 del 13/08/2010, dovrà comunicare al Fondo, gli estremi del/i conto/i dedicato/i ed i nominativi dei soggetti abilitati ad eseguire movimenti su detto/i conto/i.

L'affidatario si impegna, altresì, a comunicare al Fondo ogni eventuale variazione relativa al/i predetto/i conto/i corrente/i ed ai soggetti autorizzati ad operare su di esso/i.

L'affidatario accetta che il Fondo provveda alla liquidazione del corrispettivo contrattuale, a mezzo bonifico bancario sull'istituto di credito o su Poste Italiane S.p.A. e sul numero di conto corrente dedicato indicato nella presente clausola.

L'affidatario riconosce al Fondo la facoltà di risolvere in ogni momento il contratto qualora venisse accertato il mancato rispetto dell'obbligo di effettuare tutte le transazioni relative all'esecuzione della fornitura attraverso l'utilizzo dei conti correnti dedicati accesi presso le banche o la società Poste Italiane SpA così come previsto dalla legge n. 136 del 13 agosto 2010.

ART. 13 RISERVATEZZA E SEGRETO PROFESSIONALE

Tutte le informazioni e i documenti ai quali ha accesso l'affidatario nello svolgimento del servizio sono coperti dall'obbligo di riservatezza e dal segreto professionale.

ART. 14 NORME FINALI E FORO COMPETENTE PER LE CONTROVERSIE

Per quanto non espressamente previsto nel presente capitolato speciale si fa rinvio, in quanto applicabili, alle disposizioni del codice civile.

Inoltre, per quanto attiene l'esecuzione del contratto, trovano integrale applicazione le norme contenute del D. Lgs. 50/2016 che qui, ancorché non trascritte, si intendono interamente richiamate.
Fatta salva la possibilità di ricorso agli istituiti di cui all'art. 206 e 208 D. Lgs. 50/2016, per tutte le controversie su diritti soggettivi derivanti dall'esecuzione del contratto, comprese quelle di cui agli artt. 206 e 208 D. Lgs. 50/2016, è esclusivamente competente il Foro di ROMA, rimanendo espressamente esclusa la compromissione in arbitri.
Il presente capitolato speciale è costituito da n. 14 articoli ed è composto da n. 10 pagine.

Per accettazione integrale ed incondizionata delle norme e clausole contenute nel presente capitolato speciale.

Data, timbro e firma (per esteso)